

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1663</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, GIOVANARDI, FRASCA

*Presentata il 21 luglio 1977*

### Modificazioni di norme relative ai giudizi arbitrali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti episodi riferiti dalla stampa hanno dimostrato quanto grave sia il problema cui danno luogo i giudizi arbitrali nei quali siano partiti enti pubblici o arbitri dipendenti pubblici e come non ne sia ulteriormente dilazionabile la soluzione.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere una sollecitazione a definire tali questioni e un primo contributo per una soluzione rigorosa che valga a moralizzare il settore.

Un primo punto da affermare è che alla mano pubblica non deve essere consentito di derogare alla competenza dei normali organi giurisdizionali e di far ricorso a forme di giustizia privata. A questo principio si ispirano gli articoli 1 e 2.

Un secondo punto che va chiarito è che i funzionari di pubblici apparati in qualsiasi settore operanti non possono, in linea di massima, distrarre attività a favo-

re di privati e percepire compensi aggiuntivi e tanto meno possono esercitare funzioni giurisdizionali in concorrenza con quelle degli organi statali all'uopo istituiti.

A questo principio si ispirano gli articoli 3 e 4.

I punti dianzi indicati, che rispondono ad esigenze di razionalità e chiarezza, non possono essere inficiati da mistificatori e considerazioni di carattere pratico, perché l'esperienza ha dimostrato: *a)* che l'interesse pubblico non trova sovente adeguata considerazione nei giudizi arbitrali, come testimonia del resto il divario tra giurisprudenza arbitrale e giurisprudenza ordinaria; *b)* che la partecipazione dei pubblici dipendenti a funzioni arbitrali si presta a prassi clientelari e discriminatoria, che in particolare per i magistrati possono attentare alla loro indipendenza e che per tutti costituiscono palese violazione del principio di onnicomprensività e della parità di trat-

tamento economico, accentuando il deprecabile fenomeno della cosiddetta giungla retributiva.

L'esigenza comunque di garantire una adeguata sollecita definizione delle controversie per le quali da parte delle pubbliche amministrazioni si è fatto finora largo

uso delle procedure arbitrali, superando talune lentezze del processo ordinario, suggerisce, nell'attesa di una nuova e più completa disciplina della materia, di devolvere la cognizione di tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che allo stato appare più rapida.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici anche economici nonché alle società a prevalente partecipazione pubblica e ai concessionari di opere e servizi pubblici di stipulare compromessi o clausole compromissorie e di fare comunque ricorso a procedure arbitrali.

Ogni pattuizione o disposizione difforme è nulla di diritto.

### ART. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni generali e particolari che comunque prevedano il deferimento ad arbitri di controversie nelle quali siano parti le amministrazioni, gli enti e le società e gli altri soggetti di cui al precedente articolo.

### ART. 3.

Quando nei giudizi arbitrali tra parti diverse da quelle di cui all'articolo 1 siano designati come arbitri magistrati ordinari, amministrativi e militari, avvocati e procuratori dello Stato ed altri dipendenti delle amministrazioni, enti e società di cui all'articolo 1, è necessaria per l'efficacia della nomina — ferme restando le prescritte autorizzazioni — il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La mancanza di tale nulla-osta determina la nullità del lodo alla cui deliberazione abbia partecipato alcuno dei soggetti di cui al precedente comma e la responsabilità personale del predetto soggetto per tale nullità.

Il nulla-osta si intende rifiutato ove non venga concesso nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

I compensi per l'attività del personale di cui al comma primo devono essere versati dalle parti obbligate direttamente in conto entrate del Ministero del tesoro, il quale provvede ad accreditarne la metà in favore dell'avente diritto e devolve la restante metà in favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

ART. 4.

Per i giudizi arbitrali, nei quali sia stato già insediato il collegio arbitrale, se trattasi di controversie nelle quali sia parte alcuno dei soggetti di cui all'articolo 1, i compensi per il personale di cui all'articolo 3 devono essere integralmente versati in conto entrate del Ministero del tesoro, che ne devolve l'intero importo al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

La norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 si applica anche nei giudizi per i quali il collegio arbitrale sia stato già insediato.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì nei giudizi arbitrali già definiti ma per i quali i compensi non siano stati ancora erogati.

ART. 5.

Le controversie relative ai contratti di fornitura somministrazione ed appalti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 1 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.